

ACCORDO

MISURA DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE EX ART.56 SEXIES CCNL E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Oggi 20 dicembre 2019 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale, qui rappresentate dai sottoscrittori del presente documento come individuati in calce al medesimo, si sottoscrive l'accordo sulla misura della indennità di funzione e sui criteri di erogazione. Si dà atto che la relativa preintesa è stata sottoscritta il 5.11.2019 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 292 del 17.12.2019, ha fornito l'autorizzazione alla delegazione datoriale a sottoscrivere l'accordo.

premessi che

con l'accordo sottoscritto in data odierna le parti si sono accordate – tra l'altro – sulla individuazione del criterio di ripartizione destinazione delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate ivi prevedendo di destinare alla voce I) “indennità di funzione” la somma complessiva di euro 14.000,00 su anno;

la stima previsionale della coerenza della misura delle indennità di cui alla presente preintesa con le voci specifiche richiamate nella preintesa sui criteri di ripartizione e destinazione delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate, è attestata dall'allegato A) alla presente preintesa;

quanto sopra premesso convengono quanto segue.

Art. 1 – Indennità di funzione degli Operatori del Corpo della Polizia Municipale e misura dell'indennità

1 E' istituita l'indennità di funzione per gli operatori del Corpo della Polizia Municipale prevista dall'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018 e compensa l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. Tale indennità è attribuita, nel rispetto della predetta disposizione contrattuale, al personale individuato con apposito provvedimento del Comandante della Polizia Municipale tra il personale inquadrato nelle categorie C (Agenti addetti al coordinamento) e D (Ispettori addetti al coordinamento e controllo) del Corpo della Polizia Municipale individuato, che non risulti incaricato di posizione organizzativa.

2 L'indennità di funzione è attribuita, a seguito del predetto provvedimento del Comandante della Polizia Municipale, ai soggetti di cui al comma precedente,

con apposita motivazione e comunque in ragione della prestazione contrattualmente esigibile, riconoscendo agli stessi l'esercizio di compiti di significativa responsabilità nel contesto dimensionale, istituzionale, sociale e ambientale del Comune Capoluogo caratterizzato da oggettiva complessità.

3 Tale indennità remunera in via forfettaria anche l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018.

4 Con il provvedimento di individuazione di cui al presente articolo viene anche stabilita la durata massima di tale attribuzione che, comunque, non potrà essere superiore a quella dell'incarico del Comandante.

5 Dell'atto di individuazione viene data comunicazione, da parte del Comandante, all'Ufficio Stipendi.

6 In assenza di preventivo atto formale non è possibile attribuire, a consuntivo, il compenso di che trattasi.

7 La misura di tale indennità viene stabilita, di norma, in euro 1.400 annui. Tale misura può essere ridotta a euro 1.000 annui, a seguito di apposita comunicazione all'Ufficio Stipendi da parte del Comandante del Corpo della Polizia Municipale in relazione ad una ridotta effettuazione del servizio esterno di cui all'art. 56 – quinquies del CCNL 21.05.2018, anche in relazione al criterio di prevalenza.

Art. 2 Criteri di attribuzione dell'indennità di funzione e modalità di erogazione

1 Tale indennità non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro.

2 L'indennità viene erogata mensilmente, salvo conguaglio a fine anno, a seguito di apposita comunicazione all'Ufficio Stipendi da parte del Comandante del Corpo della Polizia Municipale.

3 L'indennità è riconosciuta anche al personale a tempo determinato.

4 L'importo annuo non è ridotto per il personale con rapporto di lavoro part-time.

5 L'indennità non è correlata in modo automatico con le assenze. Il Comandante del Corpo della Polizia Municipale valuta se procedere o meno ad una riduzione dell'indennità annua del 30% nel caso di assenze superiori al 50% della presenza teorica annua, in considerazione del fatto che assenze di rilevante

entità non consentono l'effettivo esercizio della responsabilità con la necessaria assiduità. Se del caso, lo stesso comunicherà dette valutazioni all'Ufficio Trattamento economico per consentire il previsto congruaggio a fine anno.

6 L'indennità può essere revocata, con atto motivato del Comandante del Corpo della Polizia Municipale:

- a) in conseguenza dell'accertamento di inadempienze da parte dell'interessato;
- b) in caso di assenze prolungate dell'interessato, che facciano venir meno l'assiduità delle funzioni presidiate;
- c) in caso di provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza.

7 Per quanto non disciplinato dalla presente preintesa in merito alla disciplina che presiede l'erogazione dell'indennità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 56 sexies del CCNL.

Art. 3 – Efficacia

1 La decorrenza delle nuove indennità è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo.

l.c.s.

Letto, approvato e sottoscritto.

<i>nominativo</i>	<i>Ente/Sigla OO.SS./ R.S.U.</i>	<i>firma</i>

ALLEGATO A)

INDENNITÀ DI FUNZIONE

Numero operatori di PM considerati	→	10
Misura indennità		€ 1.400,00
Stima risorse necessarie		€ 14.000,00